

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo. C. 1094-A
 Governo, approvato dal Senato 79

SEDE REFERENTE:

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo. C. 1094-A
 Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame e conclusione*) 79
 ALLEGATO 1 (*Emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge*) 86
 ALLEGATO 2 (*Subemendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge*) 88

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 4 giugno 2008.

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo.

C. 1094-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.10 alle 10.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 giugno 2008. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Cosentino.

La seduta comincia alle 11.45.

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo.

C. 1094-A Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione è riunita per riprendere l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 80 del 2008, rinviato in Commissione a seguito dell'odierna deliberazione dell'Assemblea. Avverte quindi che è stato testé presentato l'emendamento 1.10 del Governo (*vedi allegato 1*). Tenuto conto che la Commissione dovrà riferire all'Assemblea sul provvedimento entro le ore 16, propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti a tale proposta emendativa alle 12.30, affinché la Commissione possa procedere all'esame dell'emendamento 1.10 e agli eventuali subemendamenti entro le ore 13.30. Il testo del provvedimento, quindi, ove modificato, sarà inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva, alle quali sarà chiesto di esprimere il parere entro le ore 15. Successivamente la Commissione si riunirà nuovamente per la votazione del mandato al relatore, adempimento cui, come preannunciato, dovrà procedersi entro le ore 16.

David FAVIA (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala la ristrettezza dei tempi che l'organizzazione dei lavori proposta renderebbe disponibili per un effettivo approfondimento dell'emendamento 1.10 del Governo.

Michele Pompeo META (PD) si associa alle osservazioni del deputato Favia, ritenendo che il termine per la presentazione dei subemendamenti debba risultare congruo, anche perché è molto probabile che, scontando anche lo svolgimento degli interventi sul complesso degli emendamenti, le votazioni in Assemblea sul provvedimento in titolo slitteranno alla giornata di domani. Ritiene peraltro che una più adeguata organizzazione dei tempi di esame sia utile anche a favorire il mantenimento di un clima di dialogo tra maggioranza e opposizione su una questione di così delicata portata.

Angelo COMPAGNON (UdC) sottolinea che l'emendamento presentato dal Governo contiene novità importanti dal punto di vista normativo, che vanno quindi discusse e approfondite, al fine di rendere costruttivo il confronto tra maggioranza e opposizione. Per questi motivi si rimette alla sensibilità del presidente della Commissione, al quale chiede di ampliare i tempi per la presentazione di subemendamenti.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nel fare presente che la scelta del Governo di presentare l'emendamento in Commissione e non in Assemblea attesta la volontà dell'Esecutivo di avviare sulla materia un dialogo costruttivo con l'opposizione, ritiene che le istanze testé avanzate possano trovare accoglimento con modalità tali da consentire comunque alla Commissione di concludere l'esame referente del provvedimento entro le ore 16. Modificando quindi la sua precedente proposta, propone di fissare alle 13.15 il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 1.10 del Governo. La Commissione sarà quindi convocata alle ore 13.30 per procedere all'esame degli even-

tuali subemendamenti presentati e dell'emendamento 1.10, con l'impegno di concludere tale vaglio entro le ore 14.15. Il testo, ove modificato, sarà quindi trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. La Commissione tornerà quindi a riunirsi alle ore 15.30 per procedere alla votazione del mandato al relatore.

La Commissione concorda.

Il sottosegretario COSENTINO, illustrando l'emendamento 1.10 del Governo, ricorda che con la presente norma si tende a salvaguardare per i prossimi dodici mesi la continuità aziendale dell'Alitalia, provvedendo a fornire alla stessa, in questo ambito, i mezzi finanziari e patrimoniali necessari a verificare le possibili soluzioni alternative per il risanamento della società ed escludendo, sempre in tale lasso temporale, ogni ricorso ad ipotesi di liquidazione o di applicazione di procedure concorsuali. Sottolinea che il comma 2-ter prevede che le somme erogate ad Alitalia, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2008, vengano utilizzate per far fronte alle perdite che comportino una riduzione del capitale e delle riserve al di sotto del livello minimo legale. Ciò porta ad individuare l'erogazione dei 300 milioni quale trasferimento in conto capitale (apporto al capitale sociale per ripiano di perdite) con pari effetto sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione per l'anno 2008. Ricorda inoltre che la disposizione intende consentire al Governo, in un contesto particolarmente complesso e ulteriormente deterioratosi nelle ultime settimane, di procedere alla privatizzazione di Alitalia, considerato che l'acquisizione del controllo della Società da parte di terzi soggetti industriali e/o finanziari in grado di apportare all'azienda le indispensabili risorse finanziarie e patrimoniali è, allo stato, l'unica alternativa per consentire il permanere di una prospettiva di conti-

nuità aziendale, il risanamento e rilancio di Alitalia e, in ultima istanza, la salvaguardia del trasporto aereo in Italia. In particolare, avendo riguardo agli interessi pubblici coinvolti nella conduzione da parte di Alitalia del servizio di trasporto aereo sia domestico che di collegamento con altri Paesi europei e non, l'articolo 1-bis prevede una specifica deroga al disposto dell'articolo 1, comma 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito nella legge 30 luglio 1994, n. 474, relativamente alle modalità con le quali procedere alla dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale di Alitalia. Tale deroga trova la sua motivazione in primo luogo nella richiamata situazione di eccezionalità e urgenza derivante dal progressivo aggravarsi della situazione finanziaria, patrimoniale ed economica della Società (come testimoniato dalla necessità di emanare il recente decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93) che non risulta compatibile con l'esperimento di nuove procedure di vendita da parte del Ministero dell'economia e delle finanze secondo le prassi consolidate. Rileva, inoltre, che i precedenti tentativi di privatizzazione, avviati sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del febbraio 2005, emanato ai sensi della richiamata disposizione del 1994, si sono conclusi senza esito positivo. Infatti, nel luglio 2007, a seguito del progressivo ritiro dei partecipanti, è stata dichiarata chiusa la procedura competitiva per la cessione di controllo del capitale di Alitalia, avviata dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante avviso di sollecitazione di manifestazioni di interesse, pubblicato il 29 dicembre 2006. Successivamente alla chiusura di tale procedura, Alitalia ha attivato un processo finalizzato all'individuazione di un *partner* industriale o finanziario in grado di consentire il risanamento, il rilancio e lo sviluppo della società, anche attraverso l'acquisizione della quota di controllo detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze. Anche tale processo si è concluso senza esito positivo, considerato che nell'aprile 2008, Air France-KLM ha ritirato la propria offerta vinco-

lante presentata ad Alitalia in data 14 marzo 2008, ad esito della fase di esclusiva concessa dalla società nel gennaio scorso. In particolare l'articolo 1-bis prevede che il Consiglio dei Ministri, con propria delibera, possa procedere all'individuazione di uno o più soggetti qualificati che promuovano la presentazione – entro il termine indicato nella stessa delibera – di un'offerta finalizzata ad acquisire il controllo di Alitalia. Nel periodo intercorrente tra l'individuazione del soggetto da parte del Consiglio dei ministri e la presentazione dell'offerta non sono dovuti gli obblighi informativi previsti per le società quotate dal Testo Unico della Finanza e, inoltre, tale soggetto (o quelli dallo stesso individuati quali interessati alla presentazione dell'offerta stessa) potranno accedere ai dati e alle informazioni della Società ritenuti necessari. Evidenzia infine che le determinazioni in ordine all'offerta, così come quelle strumentali alla cessione del controllo, sono assunte con delibera del Consiglio dei ministri che dovrà avere prioritario riguardo alla salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti.

Emanuele FIANO (PD) giudica negativamente l'emendamento presentato, in quanto lo stesso individua una ulteriore nuova soluzione per i problemi dell'Alitalia rispetto a quella prefigurata con il decreto-legge in esame. Ritiene inoltre opportuno che il rappresentante del Governo fornisca delucidazioni in merito alla notizia relativa alla scelta di Banca Intesa Sanpaolo quale *advisor* per l'operazione di privatizzazione.

Il sottosegretario COSENTINO fa presente al deputato Fiano che è stato il consiglio di amministrazione di Alitalia a comunicare al Governo di avere avuto la disponibilità di Banca Intesa Sanpaolo ad assumere il ruolo di *advisor*.

Emanuele FIANO (PD) chiede al rappresentante del Governo se a Banca Intesa Sanpaolo sia stato già conferito l'incarico di *advisor* e, comunque, se tale incarico comporti anche lo svolgimento delle atti-

vità di cui all'articolo 1-bis, comma 1, dell'emendamento 1.10.

Il sottosegretario COSENTINO fa presente al deputato Fiano che non vi è stata ancora la nomina di Banca Intesa Sanpaolo quale *advisor*.

David FAVIA (IdV) rileva che le norme introdotte dall'emendamento potrebbero dare origine a un conflitto di interessi qualora Banca Intesa Sanpaolo, oltre a svolgere il ruolo di *advisor*, sia altresì individuata quale soggetto autorizzato a promuovere un'offerta.

Emanuele FIANO (PD) si associa alle considerazioni svolte dal collega Favia, auspicando pertanto che possa essere evitata qualunque situazione di conflitto di interessi per quel che riguarda l'attività di Banca Intesa Sanpaolo e ritenendo inoltre opportuno che si definisca in modo puntuale la differenza tra *advisor* e i soggetti che presentano l'offerta.

Mario LOVELLI (PD) rileva che la circostanza che Banca Intesa Sanpaolo abbia già partecipato alla precedente fase ad evidenza pubblica, risultando tra i soggetti presentatori di un'offerta, configuri già, di per sé, una situazione di palese incompatibilità. Con riferimento invece al comma 5 dell'articolo 1-bis dell'emendamento 1.10, rileva che andrebbe chiarito a quali incarichi di consulenza si riferisce la norma, specificando in particolare se la stessa faccia riferimento o meno anche all'incarico che sarebbe stato conferito al dottor Bruno Ermolli.

Silvano MOFFA (PdL) sottolinea che l'individuazione del soggetto incaricato di promuovere la presentazione di un'offerta, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, dell'emendamento 1.10, compete al Consiglio dei ministri, laddove invece la scelta dell'*advisor* è di competenza del consiglio di amministrazione dell'Alitalia. Raccomanda quindi che non si faccia confusione tra due incarichi di diversa natura.

Andrea SARUBBI (PD), nell'evidenziare preoccupazione in ordine alla circostanza che l'emendamento 1.10 del Governo, e in particolare il comma 2-septies, lettera c), utilizzi come copertura 10 milioni di euro attualmente destinati ad interventi rientranti nella materia della solidarietà sociale, chiede al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti sulla tipologia di progetti che subiranno il taglio di risorse.

Francesco PROIETTI COSIMI (PdL) si associa alle considerazioni svolte dal collega Moffa per quel che riguarda la distinzione tra i compiti spettanti all'*advisor* e quelli invece da attribuire ai soggetti promotori dell'offerta.

Emanuele FIANO (PD) ribadisce che non vi è allo stato alcuna disposizione che escluda espressamente che l'*advisor* individuato dal consiglio di amministrazione di Alitalia possa poi assumere anche le funzioni di soggetto promotore dell'offerta ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1, dell'emendamento 1.10.

Antonino FOTI (PdL), dopo avere sottolineato che si tratta di due incarichi di natura diversa, fa comunque presente che, allo stato, la scelta dell'*advisor* non è stata ancora effettuata dal consiglio di amministrazione di Alitalia e, pertanto, il problema al momento non si pone.

Emanuele FIANO (PD), richiamando anche esperienze di privatizzazione di aziende pubbliche da parte del comune di Milano, sottolinea che, in diverse occasioni, le situazioni di incompatibilità si sono prodotte anche prima dell'assunzione di formali decisioni da parte dei consigli di amministrazione ed è pertanto opportuno vigilare su tale aspetto.

Sandro BIASOTTI (PdL) esprime apprezzamento per la scelta del Governo di sottoporre l'emendamento 1.10 all'attenzione della Commissione, ritenendo che tale soluzione abbia consentito un adeguato approfondimento dei suoi contenuti.

La seduta, sospesa alle 12.15, riprende alle 13.40.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 1.10 del Governo (*vedi allegato 2*). Rileva quindi che il subemendamento 0.1.10.3. Misiti presenta profili di inammissibilità, in quanto è volto a modificare una norma di copertura, novellando disposizioni legislative relative a materie estranee al decreto-legge in oggetto. Invita, pertanto, i presentatore a procedere al suo ritiro.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) ritira il suo subemendamento 0.1.10.3 di cui è primo firmatario, riservandosi comunque di approfondire la questione delle modalità di copertura dell'emendamento del Governo nell'ambito degli interventi sul complesso degli emendamenti.

Il sottosegretario COSENTINO raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.10 del Governo ed invita i presentatori a ritirare, altrimenti il parere è contrario, i subemendamenti 0.1.10.9 Meta, 0.1.10.4 Misiti, 0.1.10.10 Meta, 0.1.10.2 Misiti, 0.1.10.11 Meta, 0.1.10.7 Meta, 0.1.10.5 Misiti, 0.1.10.1 Compagnon, 0.1.10.8 Fiano e 0.1.10.6 Meta.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.10 del Governo e parere conforme a quello del rappresentante del Governo su tutti i subemendamenti presentati.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV), intervenendo sul complesso degli emendamenti, fa presente che il subemendamento 0.1.10.3 da lui testé ritirato, al di là dei profili di inammissibilità rilevati dalla presidenza, mirava ad apportare correttivi all'emendamento 1.10 del Governo sotto il profilo della sua copertura finanziaria, proponendo di sostituire i tagli di risorse ivi previsti, relativi al Fondo di competitività e sviluppo (articolo 1, comma 841, della legge finanziaria 2007), al Fondo finanzia d'impresa (articolo 1, comma 847, della legge finanziaria 2007) e ad accantonamenti relativi al Ministero della soli-

darietà sociale, con modalità di reperimento di risorse che, in alternativa, mirano invece a tagliare i costi della politica. Peraltro, una finalità analoga ha anche il subemendamento 0.1.10.2, di cui è primo firmatario, che è volto a coprire l'onere di 300 milioni di euro mediante una riduzione, in maniera lineare, delle dotazioni indicate nella tabella C allegata alla legge finanziaria 2008, che reca le risorse da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2008 e del triennio 2008-2010, in relazione a leggi di spesa permanente.

David FAVIA (IdV), pur apprezzando lo sforzo fatto dal Governo di riunire in un unico provvedimento tutti gli interventi finora sparsi in vari decreti-legge sulla questione Alitalia, ritiene che la soluzione individuata non sia comunque soddisfacente, a fronte, peraltro, di un'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze sulla vicenda che avrà luogo solo con notevole ritardo rispetto al dibattito parlamentare in corso. Evidenzia comunque tre problemi principali: la mancanza della previsione di una procedura di evidenza pubblica per la privatizzazione dell'azienda, la possibilità per il Governo di individuare un soggetto promotore dell'offerta che non si esclude possa agire anche per conto proprio e la previsione di disposizioni che mirano a tutelare il *management* con l'impiego di risorse pubbliche. Non possono essere infine taciute tutte le perplessità che permangono circa la compatibilità dell'intervento recato dal decreto-legge, soprattutto nei termini in cui viene ad essere ora modificato, con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato. Raccomanda infine l'approvazione dei subemendamenti di cui è firmatario.

Michele Pompeo META (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, fa presente che le proposte emendative presentate dal suo gruppo sono volte a evidenziare e a correggere i profili di criticità recati dall'emendamento del Governo. Intende fare riferimento, in particolare, alle modifiche che non assicurano più la restituzione del prestito, rispetto a

quanto inizialmente previsto nel decreto-legge in esame, nonché alla previsione di una privatizzazione da effettuare in deroga rispetto alle procedure di evidenza pubblica. Più in generale è necessario che il Governo affronti la questione in modo chiaro e trasparente, sia sul piano della compatibilità comunitaria dell'intervento finanziario, con riferimento alla quale anche il nuovo Commissario europeo ai trasporti avrebbe annunciato la prossima apertura di un'inchiesta da parte della Commissione europea, e sia con riguardo all'esistenza o meno di una cordata di imprenditori pronti a rilevare l'azienda, alla quale ha fatto nuovamente riferimento, nella giornata di ieri, a margine di un incontro internazionale, lo stesso Presidente del Consiglio. Va poi chiarito se vi sia effettivamente la possibilità che si creino conflitti di interesse tra l'*advisor* scelto da Alitalia e i soggetti chiamati dal Consiglio dei ministri a fungere da promotori dell'offerta. È per queste ragioni che raccomanda l'approvazione dei subemendamenti di cui è firmatario.

Angelo COMPAGNON (UdC), intervenendo anch'egli sul complesso degli emendamenti, fa presente di avere presentato il subemendamento 0.1.10.1, che è volto a risolvere il problema della dell'incompatibilità tra *advisor* e soggetti presentatori dell'offerta. Ne raccomanda quindi l'approvazione, auspicando comunque, in termini più generali, una rapida soluzione dei problemi della compagnia di bandiera italiana, ricordando che tutti i provvedimenti finora adottati non sono riusciti allo scopo.

Luca Giorgio BARBARESCHI (PdL), pur condividendo l'impostazione generale dell'emendamento presentato dal Governo, riterrebbe opportuno che il Governo stesso si facesse carico, quanto prima, di rendere noti i soggetti finanziari e industriali che faranno parte della cordata che rileverà Alitalia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni,

respinge i subemendamenti 0.1.10.9 Meta, 0.1.10.4 Misiti, 0.1.10.10 Meta, 0.1.10.2 Misiti, 0.1.10.11 Meta, 0.1.10.7 Meta, 0.1.10.5 Misiti, 0.1.10.1 Compagnon e 0.1.10.8 Fiano.

Sandro BIASOTTI (PdL) invita il relatore e il rappresentante del Governo a rivedere il parere espresso sul subemendamento 0.1.10.6 Meta, che è volto a stabilire che le successive determinazioni da assumere in ordine alla cessione del controllo di Alitalia siano adottate avendo prioritariamente riguardo ai livelli occupazionali.

Il sottosegretario COSENTINO ritiene che la finalità del subemendamento possa essere effettivamente accolta. Si riserva comunque di modificare il suo parere nella fase di esame del provvedimento in Assemblea, ove tale proposta emendativa fosse ripresentata.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, concorda con l'orientamento testé espresso dal rappresentante del Governo.

La Commissione respinge quindi il subemendamento 0.1.10.6 Meta. Approva, infine, l'emendamento 1.10 del Governo.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte quindi che il testo del provvedimento, così come risultante dall'approvazione dell'emendamento 1.10 del Governo, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

La seduta, sospesa alle 14.10, riprende alle 16.20.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che sul nuovo testo del provvedimento, come risultante dall'approvazione dell'emendamento 1.10 del Governo, sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I (Affari Costituzionali), X (Attività produttive) e XIV (Politiche dell'Unione europea). La V (Bilancio) ha espresso un nulla osta, « nel

presupposto che, come affermato dal Governo, le autorizzazioni di spesa di cui si prevede l'utilizzo con finalità di copertura siano idonee ad assicurare adeguata compensazione non soltanto in termini di saldo netto da finanziare, ma anche ai fini degli altri saldi». Avverte invece che, per le vie brevi, i rispettivi presidenti hanno comunicato che le Commissioni II (Giustizia) e VI (Finanze) non procederanno all'espressione del parere.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Mario VALDUCCI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.25.

ALLEGATO 1

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo. (C. 1094-A Governo, approvato dal Senato).**EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. La somma erogata ad Alitalia-Linee Aeree Italiane S.p.A. ai sensi del comma 1 è rimborsata nel minore termine tra il trentesimo giorno successivo a quello della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, e il 31 dicembre 2008.

2-bis. Le medesime somme sono gravate da un tasso di interesse equivalente ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea e, segnatamente, fino al 30 giugno 2008, al tasso indicato nella comunicazione della Commissione europea (2007/C 319/03), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 319 del 29 dicembre 2007 e, dal 1° luglio 2008, al tasso indicato in conformità della comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attuazione (2008/C 14/02), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento.

2-ter. Le somme di cui al comma 1 e gli interessi maturati sono utilizzati per far fronte alle perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo legale.

2-quater. In caso di liquidazione dell'Alitalia-Linee Aeree Italiane S.p.A., il debito di cui al presente articolo è rimborsato solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori, unitamente e proporzionalmente al capitale sociale.

2-quinquies. All'esito della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle

finanze di cui al comma 2, le eventuali somme e gli interessi maturati utilizzati per far fronte alle perdite ai sensi del comma *2-ter* si intendono ripristinati e dovuti dalla citata compagnia aerea che provvede al relativo rimborso con aumento di capitale almeno di pari importo.

2-sexies. Il ripristino degli obblighi di pagamento si applica anche in ipotesi di realizzo di utili da parte di Alitalia-Linee Aeree Italiane S.p.A.; in tal caso le somme e gli interessi maturati sono dovuti nei limiti degli utili realizzati e sono in ogni caso assoggettati alla disciplina di cui ai commi precedenti.

2-septies. All'onere derivante dal comma *2-ter*, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, si fa fronte:

a) quanto a 205 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) quanto a 85 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

2-*octies*. L'importo di 300 milioni di euro viene versato sulla contabilità speciale 1201, utilizzata ai sensi del comma 1, per concedere l'anticipazione ad Alitalia-Linee Aeree Italiane S.p.A. Le eventuali somme, rimborsate ai sensi del comma 2-*quinquies* del presente articolo, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella stessa proporzione e fino alla concorrenza massima dell'importo ridotto, alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 841 e 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*. — (*Disposizioni in materia di Alitalia - Linee aeree italiane s.p.a.*). — 1. Al fine di salvaguardare interessi pubblici di particolare rilevanza e in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il Consiglio dei ministri, con propria delibera, può individuare uno o più soggetti qualificati che, anche nell'interesse di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., promuovano in esclusiva, per conto terzi ovvero anche in proprio, la presentazione di un'offerta, indirizzata all'azionista o alla società, finalizzata ad acquisire il controllo di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A. entro il termine indicato nella stessa delibera.

2. Dalla data della delibera di cui al comma 1, Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A. consente al soggetto individuato o a soggetti dallo stesso individuati quali in-

teressati alla presentazione dell'offerta, previa assunzione di adeguati impegni di riservatezza, l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie alla presentazione dell'offerta stessa.

3. Nel periodo intercorrente tra l'individuazione del soggetto e la presentazione dell'offerta di cui al comma 1, le attività comunque finalizzate alla preparazione dell'offerta stessa non danno luogo ad obblighi informativi ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Le successive determinazioni in ordine alla cessione del controllo, alle eventuali operazioni straordinarie strumentali al perfezionamento dell'operazione, alle eventuali indennità e manleve da rilasciarsi o impegni da assumersi in relazione alla situazione della società, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono assunte con delibera del Consiglio dei ministri avendo prioritariamente riguardo alla salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti rispetto ai termini economici e finanziari complessivi dell'offerta presentata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Al fine di assicurare la continuità e l'economicità dell'azione amministrativa, gli incarichi di consulenza già conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della procedura di privatizzazione di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A. possono essere estesi, senza oneri aggiuntivi, anche oltre il termine originariamente previsto.

1. 10. Il Governo.

ALLEGATO 2

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo. (C. 1094-A Governo, approvato dal Senato).

**SUBEMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI
DEL DECRETO-LEGGE**

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.10
DEL GOVERNO

Al comma 2-ter, sostituire la parola: sono con le seguenti: non possono essere.

0.1.10.9. Meta, Lulli, Velo, Martella, Fiano, Cardinale.

Sopprimere il comma 2-quater.

0.1.10.4. Misiti, Fania.

Al comma 2-quater, sostituire le parole da: rimborsato solo fino alla fine del comma con le seguenti: considerato credito chirografario.

0.1.10.10. Meta, Lulli, Velo, Martella, Fiano.

Sostituire il comma 2-septies con i seguenti:

2-septies. All'onere derivante dal comma 3, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante:

a) una riduzione pari a 10 milioni di euro dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale;

b) la riduzione del 30 per cento della spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario;

c) le disposizioni di cui ai commi da 7-bis a 7-undicies del presente articolo.

2-septies-bis. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157 le parole « per l'elezione della Camera dei deputati » sono sostituite dalle seguenti: « per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso ».

2-septies-ter. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato » e il quinto periodo è soppresso.

2-septies-quater. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.

2-septies-quinquies. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Le funzioni svolte dalle comunità montane, soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1, sono conferite alle province, ovvero, ove costituite, alle unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

2-septies-sexies. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, le parole: « un terzo » sono sostituite dalle seguenti: « un quarto, arrotondato per difetto »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non

superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri ».

2-septies-septies. All'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque ricorrano, le parole « 15.000 abitanti » sono sostituite dalle parole « 250.000 abitanti ».

2-septies-octies. All'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza locale e quindi senza prevedere compensi aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite dagli stessi »;

b) al comma 5, le parole « consiglio d'amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « un consiglio di amministrazione composto al massimo da cinque membri »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I compensi attribuiti ai consiglieri d'amministrazione non possono superare l'importo delle indennità previste per gli assessori dell'ente di maggiori dimensioni appartenente al consorzio ».

2-septies-nonies. All'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5, dopo le parole « popolazione complessiva dell'ente », sono aggiunte le seguenti: « ; dei consigli delle unioni di comuni fanno parte i consiglieri dei comuni partecipanti, secondo modalità da prevedere all'interno dello statuto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite ».

2-septies-decies. All'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 le parole da « ovvero » sino alla fine del periodo sono soppresse, e i commi 2 e 3 sono soppressi.

2-septies-undecies. All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportante le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative, »;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« 3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. ».

0.1.10.3. Misiti, Favia.

Al comma 2-septies sostituire le lettere: a), b) e c) con le parole: riducendo in maniera lineare le dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo d'assicurare una minore spesa di importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008.

0.1.10.2. Misiti, Favia.

All'articolo 1-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di salvaguardare interessi pubblici di particolare rilevanza, con propria delibera, il Consiglio dei ministri individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, uno o più soggetti qualificati che, anche nell'interesse di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A, promuovano in esclusiva la presentazione di un'offerta indirizzata all'azionista o alla società, finalizzata ad acquisire il controllo di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A entro il termine indicato nella stessa delibera.

0.1.10.11. Meta, Lulli, Velo, Martella, Lovelli, Fiano.

All'articolo 1-bis, comma 1, sopprimere le parole da: e in deroga fino a: n. 474.

0.1.10.7. Meta, Lulli, Velo, Martella, Lovelli, Fiano.

All'articolo 1-bis, comma 1, sostituire le parole: in deroga a con la seguente: secondo.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) *sostituire le parole:* può individuare con le seguenti: individua;

b) *sopprimere le parole*: ovvero anche in proprio.

0.1.10.5. Misiti, Favia.

All'articolo 1-bis, comma 1, sopprimere le parole: ovvero anche in proprio.

0.1.10.1. Compagnon.

All'articolo 1-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il soggetto o i soggetti individuati dalla delibera di cui al presente comma, non possono partecipare

alla presentazione dell'offerta di acquisizione del controllo di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A.

0.1.10.8. Fiano, Meta, Lulli, Velo, Martella, Lovelli.

All'articolo 1-bis, comma 4 dopo le parole: degli interessi pubblici coinvolti, *aggiungere le seguenti*: in particolare dei livelli occupazionali dei lavoratori dipendenti.

0.1.10.6. Meta, Lulli, Velo, Martella, Lovelli, Fiano.